

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2106 del 01/07/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - SOCIETA' BONIFICHE FERRARESI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO CEREALI ED ESSICCAZIONE PIANTE OFFICINALI SVOLTA NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA.(FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2165 del 01/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 2830/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **BONIFICHE FERRARESI S.p.A.** con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Delle Bonifiche Ferraresi nn. 9 - 11 - 13. Protocollo istanza dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 12252 del 15.12.2015. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio delle attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO CEREALI ed ESSICCAZIONE PIANTE OFFICINALI.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 07.12.2015, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 15.12.2015 con il n. 83229, presentata allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 15.12.2015 dalla Società BONIFICHE FERRARESI S.p.A., nella persona di Federico Vecchioni, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e stabilimento nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Località Gran Linea n. 10, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata a completamento della documentazione trasmessa dallo stesso SUEI in data 23.11.2015 con nota Prot. n. 11352 del 19.11.2015 e acquisita al P.G. della Provincia di Ferrara n. 78352 del 24.11.2015, contestualmente alla nota di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi inerente l'istruttoria di domanda unica, ex D.P.R. 160/20110, per nuova costruzione blocco riseria, confezionamento e deposito in Jolanda di Savoia (FE), località Gran Linea, n. 10;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua le attività di: ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO CEREALI ed ESSICCAZIONE PIANTE OFFICINALI;

- Considerato che la suddetta istanza di AUA viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

la Delibera di G.R. n. 1769/2010;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

1. Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara n. 78335 del 10.09.2008;

- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi (CdS) del 16.12.2016, trasmesso dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota Prot. n. 79 del 07.01.2016, acquisito al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/137 del 14.01.2016, nella quale sono state richieste integrazioni da parte degli enti convocati, in merito sia alle matrici ambientali che all'aspetto edilizio-urbanistico;

- Vista la dichiarazione, allegata al succitato verbale, del C.A.D.F. S.p.A., Prot. n. 2015/0028263 del 03.12.2015, che l'insediamento è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;

- Vista la nota dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 1799 del 16.02.2016, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/1366 del 17.02.2016, di convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi e contestuale consegna della documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito della precedente seduta del 16.12.2015;

- Visto il verbale della CdS del 08.03.2016, trasmesso dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota Prot. n. 3536 del 29.03.2016, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/2956 del 30.03.2016, conclusa con l'accoglimento dell'istanza, sulla base dei pareri favorevoli citati nel verbale stesso;
- Preso atto che nella succitata seduta del 08.03.2016, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, e che, a tal proposito, è stata accolta la richiesta della Ditta di sospendere il procedimento riguardante l'Autorizzazione Unica Ambientale al fine di poter fornire detti chiarimenti con successive integrazioni volontarie;
- Preso atto che, come risulta dal succitato verbale, a seguito di variazione toponomastica, la sede di intervento ha subito la seguente modifica: da Località Gran Linea a Via Delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13;
- Visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 3715 del 08.03.2016, allegato al verbale della CdS del 08.03.2016, relativamente allo scarico indiretto nella canaletta Le Venezie, attraverso due appositi manufatti di regolazione, delle acque meteoriche provenienti dall'insediamento, per una portata massima autorizzata di 36 lt/sec., con le seguenti prescrizioni/precisazioni: 1) la limitazione allo scarico dovrà essere predisposta tramite restringimento dei due punti di scarico presenti con sezione pari a 150 mm. ognuno; 2) il volume eccedente la portata massima istantanea di scarico autorizzata dovrà essere temporaneamente trattenuto all'interno dell'apposito sistema di laminazione della capacità minima di mc. 1330; 3) il fosso di laminazione dovrà essere mantenuto nella piena funzionalità nel tempo, assicurando la capacità di invaso di mc 1,5 per metro lineare di fossato;
- Visto che gli scarichi presenti, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e di dilavamento di aree adibite esclusivamente a parcheggio ed al transito di automezzi, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/06 e il relativo scarico indiretto nella canaletta "Le Venezie" è escluso dal regime autorizzativo del suddetto D.Lgs 152/06;
- Preso atto che per la matrice scarico di reflui, il sistema di fitodepurazione progettato, è da considerarsi escluso da autorizzazione, come indicato nel verbale della CdS del 08.03.2016;
- Viste le integrazioni volontarie presentate dalla Ditta a seguito della CdS del 08.03.2016 e inoltrate dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota Prot. n. 3934 del 07.04.2016, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/3329 del 08.04.2016;

- Visto il parere favorevole, con prescrizioni, in merito all'impatto acustico, dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 4999 del 02.05.2016, acquisito al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/4365 del 04.05.2016, con allegato il parere acquisito di ARPAE Prot. n. PGFE/2016/4135 del 28.04.2016, relativo alla stessa matrice;
- Vista la relazione tecnica di ARPAE-Servizio Territoriale, Prot. n. PGFE/2016/4861 del 16.05.2016, in cui non si evidenziano elementi tali da determinare eventuali criticità ambientali per quanto concerne l'aspetto relativo alle emissioni in atmosfera, autorizzabili ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi.;
- Considerato che le emissioni denominate **16a-16b-16c-16d-16e-16f-16g-16h-16i-16l**, derivanti da bruciatori di gas metano, rientrano tra le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 (punto dd), dell'Allegato IV, impianti e attività in deroga, Parte I, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1: "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW") e che le emissioni **6** e **7** derivano dalle caldaie a metano per il riscaldamento degli uffici;
- Considerato che le emissioni derivanti dai silos di stoccaggio denominate **8a-8b** (silos rapidi), **9a-9b-9c-9d-9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n-9o-9p-9q-9r** (silos granaglie), **10a-10b-10c-10d-10e-10f** (silos granaglie), **11a-11b** (silos granaglie), **12a-12b-12c-12d-12e-12f-12g-12h-12i-12l-12m-12n** (silos granaglie), **13a-13b** (silos granaglie), **14a-14b-14c** (silos giornalieri) e le emissioni denominate **17a-17b-17c-17d-17e-17f-17g-17h-17i-17l** (camere essiccazione officinali), sono state valutate come poco significative e non risultano campionabili per la tipologia di emissione e per la configurazione dell'impianto;
- Considerato che per le emissioni denominate **15a-15b**, derivanti dai nuovi silos di stoccaggio pula/lolla, è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento polveri costituiti da filtri a maniche;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica,

disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **BONIFICHE FERRARESI S.p.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, codice fiscale e partita IVA n. 00050540384 per l'esercizio delle attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO CEREALI ed ESSICCAZIONE PIANTE OFFICINALI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e denominate **1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c e 5**;
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	1 ESSICCATOIO 1	2a ESSICCATOIO 2	2b ESSICCATOIO 2
Portata (Nm ³ /h)	43.000	50.000	50.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	16,00	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella

EMISSIONI	3a ESSICCATOIO 3	3b ESSICCATOIO 3
Portata (Nm ³ /h)	50.000	50.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella

I valori di emissione, per le emissioni **1, 2a, 2b, 3a e 3b** si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONI	4a BATTERIA FILTRANTE riseria	4b BATTERIA FILTRANTE riseria	4c BATTERIA FILTRANTE riseria	5 BATTERIA FILTRANTE essiccatoio
Portata (Nm ³ /h)	15.000	15.000	15.000	10.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	24
Altezza minima (m)	3,00	3,00	3,00	10,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c e 5** con **frequenza almeno annuale**.

4. **Per le emissioni 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c e 5** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' ARPAE di Ferrara e allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
- dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e all' ARPAE di Ferrara;

5. I referti analitici di cui ai precedente punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.

6. **Per le eventuali emissioni diffuse** prodotte dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e

stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione. In particolare qualora dai silos di stoccaggio dovessero generarsi emissioni significative di polveri, la Ditta dovrà provvedere ad installare idoneo sistema di abbattimento;

7. **Le emissioni** denominate **15a-15b**, derivanti dai silos di stoccaggio pula/lolla, devono essere dotate dei sistemi di abbattimento polveri previsti, costituiti da filtri a maniche: la Ditta dovrà provvedere ad effettuare la manutenzione periodica atta a mantenere efficienti tali sistemi di abbattimento. Detti interventi devono essere annotati su apposito registro e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
8. La Ditta dovrà comunicare l'attivazione degli impianti ad ogni inizio campagna allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e all'ARPAE di Ferrara;
9. Qualora durante la campagna di raccolta e di essiccazione delle erbe officinali, dovessero generarsi odori, oggetto di segnalazioni, la Ditta, previa verifica da parte di questa Agenzia, dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordarsi con ARPAE;
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni,

la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
3. In considerazione del fatto che la Valutazione di Impatto Acustico è di tipo previsionale e visti i valori riscontrati ai recettori posti in prossimità della zona buche di scarico granaglie, ed in particolare a quelli posti ad altezza di 4 metri (recettore 2 OG), poiché risultano prossimi ai limiti di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997, una volta ultimati i lavori ed in un momento di massima attività dovranno essere effettuate verifiche strumentali comprovanti il rientro nei limiti normativi. Gli esiti di quanto rilevato dovranno essere trasmessi allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad ARPAE di Ferrara-Servizio Territoriale/Rumore;

4. Gli insediamenti di nuova costruzione dovranno tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tabella D allegata al DPCM 14.11.1997.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUEI, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

1. Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 78335 del 10.09.2008.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUEI, i titoli abilitativi in materia ambientale, rilasciati dalla Provincia di Ferrara, atto P.G. n. 78335 del 10.09.2008.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia agli enti coinvolti nel procedimento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.